

Unione Valdera

Unione dei comuni di:

Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola

Reg. n. 21 SCRITTURE PRIVATE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO TRIBUTARIO

In data 13 APRILE 2012, presso la sede dell'Unione Valdera in
Pontedera;

TRA

il **Comune di BIENTINA**, codice fiscale 00188060503, avente sede legale in Bientina (PI) P.zza Vittorio Emanuele II n.53, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Corrado Guidi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 30.11.2011;

E

il **Comune di BUTI**, codice fiscale 00162600506, avente sede legale in Buti (PI) Piazza I. Danielli, 5, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Alessio Lari, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 29.11.2011;

E

il **Comune di CALCINAIA**, codice fiscale 81000390500, avente sede legale in Calcinaia (PI) Piazza Indipendenza, 7, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.ra Lucia Ciampi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.84 del 29.11.2011;

E

il **Comune di CASCIANA TERME**, codice fiscale 00138430509, avente sede legale in Casciana Terme (PI) Via Regina Margherita, 9, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Giorgio Vannozzi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.44 del 30.11.2011;

E

il **Comune di Crespina**, codice fiscale 00172540502, avente sede legale in Crespina (PI) Piazza Cesare Battisti, 22, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Thomas D'Addona, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.50 del 30.11.2011;

E

il **Comune di LARI**, codice fiscale 00350160503, avente sede legale in Lari (PI) Piazza Vittorio Emanuele, 2, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Mirko Terreni, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.64 del 30.11.2011;

E

il **Comune di PONSACCO**, codice fiscale 00141490508, avente sede legale in Ponsacco (PI), Piazza R. Valli, in persona del proprio legale rappresentante Sindaco Sig. Alessandro Cicarelli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.63 del 30.11.2011;

E

il **Comune di PONTEDERA**, codice fiscale 00353170509, avente sede legale in Pontedera (PI) Corso Matteotti, 37, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Simone Millozzi, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.89 del 29.11.2011;

E

il **Comune di S. MARIA A MONTE**, codice fiscale 00159440502, avente sede legale in Santa Maria a Monte (PI) Piazza Della Vittoria, 47, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. David Turini, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.59 del 30.11.2011;

E

L'UNIONE VALDERA, codice fiscale 01897660500, quale titolare della gestione associata del Servizio Tributi per i Comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola, in persona del proprio legale rappresentate Presidente Sig. Turini David, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Unione n. 21 del 28.11.2011;

Premesso che:

- L'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede l'istituzione del Consiglio Tributario;
- in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;
- in data 29 dicembre 2008 i Comuni di Caannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola hanno siglato la convenzione rep. n. 150/2008 per la gestione associata del Servizio Tributi tramite Unione Valdera;
- lo Statuto dell'Unione, all'art. 9, comma 2, lettere "q" ed "r", include tra le funzioni da attribuire all'Unione, rispettivamente, la gestione associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali e dell'ICI;





- all'art. 10, comma 2, del medesimo Statuto è previsto che *“Le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 sono trasferite dai Comuni all'Unione mediante specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono esercitare la funzione”*;
- la Giunta dell'Unione, con propria deliberazione n. 88 del 28/10/2011, avente ad oggetto *“Indirizzi per la collaborazione con l'agenzia delle entrate e la costituzione del consiglio tributario nell'ambito dell'Unione Valdera”*, ha previsto l'istituzione del Consiglio Tributario;
- occorre procedere all'avvio dell'esercizio delle funzioni del Consiglio tributario con i Comuni interessati a prendere parte alla gestione associata, mediante attribuzione delle stesse all'Unione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - FINALITA' E PRINCIPI

1. La gestione associata delle attività di cui al successivo art. 2 costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni aderenti intendono svolgere l'attività di contrasto all'evasione fiscale, al fine di garantire ai cittadini una maggiore equità fiscale.
2. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione istituisce sul territorio dei comuni firmatari la gestione associata dei servizi e funzioni del Consiglio Tributario ai sensi dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, che saranno svolti dall'Unione Valdera, per le esigenze dell'Unione stessa e per quelle di tutti i comuni sottoscrittori della presente convenzione.
2. Le funzioni di cui alla presente convenzione sono trasferite da parte degli Enti firmatari del presente atto all'Unione Valdera.
3. Le modalità di funzionamento operativo del Consiglio Tributario sono definite nel Regolamento provvisorio allegato al presente atto sotto il numero “1”.
4. Il Regolamento di cui al precedente comma è da ritenersi valido sino all'approvazione, da parte del Consiglio Unione, di nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario, valido per tutti gli Enti firmatari della presente Convenzione, a cui potranno essere apportare modifiche ed integrazioni che rispettino comunque le disposizioni dettate con il presente atto.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha una durata di 10 anni a partire dalla data di stipula ed entra immediatamente in vigore.

Art. 4 – RECESSO DALLA CONVENZIONE


1. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.
2. Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno il recesso medesimo avrà effetto da 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi fra gli Enti.
3. E' escluso comunque il recesso nel primo biennio di validità della convenzione.
4. Si applicano in merito le disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto dell'Unione "Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni."

ART. 5 – RAPPORTI ECONOMICI

Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti.

ART. 6 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

1. La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente.
2. L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'Ente Locale entrante ed è recepita con provvedimento di presa d'atto della Giunta dell'Unione.
3. Possono chiedere di aderire al servizio di cui alla presente convenzione anche enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell'Unione. In tali casi, gli enti interessati sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Direttore dell'Unione.



4



ART. 7 – CONTROVERSIE

Le controversie tra i Comuni e l'Unione per i servizi e le funzioni di cui alla presente convenzione, sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell'ambito della Giunta dell'Unione, come previsto dall'art. 3 della convenzione istitutiva.

ART. 8 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello Statuto dell'Unione Valdera, in quanto compatibili.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'atto si compone di n. 4 (quattro) pagine intere e parte della presente, oltre alle sottoscrizioni e all'allegato 1; il tutto viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

Comune di BIENTINA

Comune di BUTI

Comune di CALCINAIA

Comune di CASCIANA TERME

Comune di Crespina

Comune di LARI

Comune di PONSACCO

Comune di Pontedera

Comune di S. MARIA A MONTE

UNIONE VALDERA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, costituito in forma associata per l'Unione Valdera ed i Comuni ad essa aderenti.

2. Compete al Consiglio dell'Unione Valdera la regolazione puntuale della materia, incluse le eventuali integrazioni e/o modificazioni al presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni generali indicate nel medesimo e dalla normativa generale di riferimento.

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio tributario è composto dai Responsabili del Servizio Tributi/Entrate di ciascun comune componente l'Unione, o loro delegato.

2. Il Consiglio tributario procede nella prima seduta alla nomina di un Presidente e di un Vice Presedente in seno ai componenti, che dureranno in carica un anno. Il Presidente nomina un segretario verbalizzante.

3. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Presidente pro-tempore dell'Esecutivo di Settore, o suo delegato;
- i responsabili dei seguenti settori: Polizia Municipale, Anagrafe, Servizio SUAP, Servizio Edilizia/urbanistica dei Comuni/Unione, o loro delegati;
- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o suo delegato.





Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera.

Articolo 5 – Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente che è referente nei rapporti fra il Consiglio ed i Comuni/Unione.

2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei componenti di cui all'art. 3 comma 1, ed è comunicata agli stessi almeno tre giorni prima della seduta.

4. Il Consiglio Tributario si riunisce per deliberare in merito all'attività di accertamento indicata all'art. 2 comma 1 del presente regolamento e comunque non meno di due volte l'anno.

5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno 4 dei componenti e comunque di almeno un responsabile per ciascuna area dell'Unione Valdera (Alta Valdera, Media Valdera, Pontedera, Oltrarno)

6. Il Consiglio tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale al Presidente dell'Esecutivo di Settore, che trasmette il documento alla Giunta dell'Unione Valdera.

7. Alle sedute del Consiglio Tributario, oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti sia al Comune/Unione, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

8. Le sedute del Consiglio sono svolte nell'ordinario orario di lavoro. Di ciascuna seduta verrà redatto un verbale a cura del segretario o in sua assenza da un componente del Consiglio stesso incaricato dal Presidente. Il verbale viene firmato sia dal Presidente che dal Segretario.

9. La convocazione della prima seduta viene disposta dal Presidente pro-tempore dell'esecutivo del settore tributi.

Articolo 6 - Rapporti con i Comuni

1. Il consiglio tributario, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione degli uffici del Comune/Unione e il Presidente può richiedere ai responsabili dei servizi interessati tutte le informazioni, atti e documenti necessari.

Articolo 7 – Obblighi dei consiglieri e incompatibilità

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
2. È fatto obbligo ai componenti del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano: il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, i soggetti che hanno rapporti di credito o debito o che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.
3. La qualità di componente del Consiglio tributario è incompatibile con quella di Giudice Tributario e suoi ausiliari.

Articolo 8 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'Unione Valdera. Per le funzioni di segreteria, il presidente nomina un dipendente dell'ufficio tributi del Comune/Unione Valdera.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.

